

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)

Deposito di atto non qualificabile come controricorso - Successiva costituzione in giudizio, produzione di documenti o di memorie - Possibilità - Esclusione - Partecipazione alla discussione orale - Possibilità - Procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Estensibilità della preclusione.

Anche nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 (Rv. 653584 - 01)

[Cod_Proc_Civ_art_370](#), [Cod_Proc_Civ_art_372](#), [Cod_Proc_Civ_art_378](#),
[Cod_Proc_Civ_art_380_1](#)